

DELIBERA N. 239/20/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI ASSOCIAZIONE VOCE
CRISTIANA – FANO TV (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO
A CARATTERE COMUNITARIO IN AMBITO LOCALE “FANO TV”) PER LA
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 1,
COMMA 1, LETT. F), PUNTO 1) DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N.
353/11/CONS
(CONTESTAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
MARCHE)
(PROC. 4/20/ZD-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Consiglio del 12 giugno 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10 recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011 ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS del 31 ottobre 2014;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n.95/19/CONS;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale “*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020*”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l’art. 103, comma 1;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*” e, in particolare, l’art. 37;

VISTA la legge regionale, del 27 marzo 2001, n. 8, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – CORECOM*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 21 novembre 2017 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la convenzione del 28 dicembre 2017 che delega al Co.Re.Com Marche l'esercizio di funzioni;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Il Comitato regionale per le comunicazioni Marche, nell'ambito della propria attività di monitoraggio della programmazione televisiva trasmessa nei giorni 17, 21 e 22 giugno 2019 sul servizio di media audiovisivo in ambito locale Fano TV, rispettivamente, nella fascia oraria 20.00.00-21.00.00, ha accertato, in data 9 dicembre 2019, la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 1, comma 1, *lett. f)*, punto 1) dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS da parte dell'Associazione Voce Cristiana – Fano TV.

In particolare, nelle giornate di programmazione televisiva e nella fascia oraria sopra menzionate, l'Organismo regionale ha accertato il superamento del limite di affollamento orario pubblicitario nella misura percentuale pari al 5,31%, al 6,39% e al 6,47%.

2. Deduzioni della società

La parte, nel presentare scritti difensivi datati 11 dicembre 2019, ha sostenuto che il superamento del limite di affollamento pubblicitario sia dipeso da *“un mero errore materiale di chi era addetto alla programmazione manuale dei blocchi pubblicitari [.....]”*.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Marche, con deliberazione n. 3 del 29 gennaio 2020, ha proposto a questa Autorità *“l'applicazione della sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lett. f), dell'Allegato A alla delibera AGCOM n. 353/11/CONS [.....]”*.

La suddetta proposta risulta meritevole di accoglimento.

Riguardo all'eccezione sollevata dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa in ordine a un presunto *“mero errore materiale di chi era addetto alla programmazione manuale dei blocchi pubblicitari [.....]”*, si fa presente che lo stesso non rileva ai fini dell'archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, in quanto, considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla trasmissione di comunicazione commerciali audiovisive in misura eccedente il limite orario di diffusione previsto dalla norma sopra menzionata, dovendo escludersi, così, ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità.

La violazione della disposizione normativa citata, tra l'altro, non contraddetta da dimostrazioni contrarie da parte della predetta associazione, non è, quindi, da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dal fornitore del servizio di media audiovisivo, che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, in quanto, dalla documentazione in atti, non si riscontra il verificarsi di un

accadimento estraneo all'associazione Voce Cristiana, atto a generare la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore -, idoneo a ingenerare nella parte la convinzione della liceità della propria condotta (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228).

Nella vicenda in esame, infatti, sulla parte grava una responsabilità di controllo del contenuto dei programmi televisivi trasmessi, compresa la trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive, e di verifica della conformità delle stesse alla normativa vigente.

Non può dubitarsi del mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 1, comma 1, *lett. f)*, punto 1) dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS da parte dell'Associazione Voce Cristiana – Fano TV a causa della trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive nella misura percentuale oraria pari al 5,31%, al 6,39% e al 6,47%.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, *lett. f)*, punto 1) dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, il fornitore di servizi di media audiovisivo a carattere comunitario in ambito locale si impegna a non trasmettere più del 5% di pubblicità per ora di diffusione;

RITENUTA, pertanto, per la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, *lett. f)*, punto 1) dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 1, *lett. b)*, 2, *lett. a)* e 5, dell'art. 51, decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità in considerazione del fatto che non si sono verificati numerosi episodi di violazione della normativa di settore nel corso di tre giornate di programmazione televisiva oggetto di monitoraggio, che, quindi, non hanno comportato effetti particolarmente pregiudizievoli a danno dei telespettatori e notevoli indebiti vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo in esame,

2. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La parte non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

3. Personalità dell'agente

L'Associazione Voce Cristiana – Fano TV, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo a carattere comunitario in ambito locale, deve essere dotata di

un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

4. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della predetta associazione che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio al 31 dicembre 2018 in perdita, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte comunicazioni commerciali audiovisive deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) corrispondente al minimo edittale pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) previsto per la singola violazione moltiplicata per n. tre (n. 3) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 34, comma 2-bis, del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*, le competenze assegnate alla Commissione per i servizi e i prodotti sono temporaneamente esercitate dal Consiglio

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

a Associazione Voce Cristiana – Fano TV - codice fiscale 90020200417 - con sede legale in Fano (PU), via Paolo Borsellino, 4 fornitore del servizio di media audiovisivo a carattere comunitario in ambito locale “Fano TV” di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 1, comma 1, *lett. f)*, punto 1) dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata associazione di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 239/20/CONS*”, entro trenta

giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 239/20/CONS*".

I termini per l'esecuzione del presente provvedimento sono computati tenuto conto di quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dalla proroga intervenuta ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma 12 giugno 2020

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*

Nicola Sansalone